



**SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI**

**DETERMINAZIONE
N. 367 del 04/05/2023**

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE CON VALENZA DI RINNOVO ISCRIZIONE N.45 AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE EX ARTT.214-216 DEL D.LGS.152/06 E S.M.I.. ECO R.M.P. SRLS - IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SITO IN VIA GIOVANNI MARONGIU - LOC.CIRRAS A SANTA GIUSTA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- gli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 disciplinano rispettivamente le attività e le caratteristiche dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate e le operazioni di recupero;
- gli stessi articoli demandano a decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con quello dello Sviluppo economico e della salute e delle politiche agricole la definizione delle norme che regolano la materia;

CONSIDERATO che

- in assenza dei decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente continua ad applicarsi quanto disposto dal il DM 05.02.1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22", così come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186;
- il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., artt. 214-216, prevede l'iscrizione in apposito registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi a condizione che vengano rispettate norme tecniche e prescrizioni specifiche;
- la DGR 1/31 del 17.01.2014 approva le linee guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedura semplificata ex artt. 214-216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale n. 1919 del 07/10/2014 la ECO RMP Srls, con stabilimento nella zona industriale di Santa Giusta è stata iscritta con il n. 45 al Registro Provinciale delle attività di recupero di rifiuti con procedura semplificata per operazioni di recupero R13 e R4 in Classe 6 (<3000 t/a);
- con determinazione dirigenziale n. 286 del 27/02/2015 la ECO RMP Srls, veniva autorizzata ad una rimodulazione delle quantità di rifiuti trattati aggiungendo l'ulteriore operazione di recupero R3, senza variazione di classe (<3000 t/a);
- con determinazione dirigenziale n. 2198 del 30/11/2016 si è preso atto del trasferimento della sede operativa della Società ECO RMP Srls, iscritta al n. 45 del registro provinciale delle imprese che ef-

effettuano la comunicazione d'inizio attività ex art. 214-216, per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi per le operazioni R13, R3, R4, dalla zona industriale del Comune di Santa Giusta loc. "Cirras" (Foglio n. 9 mappale 1432), alla sede di Via Marongiu (Foglio 4, Mapp. 1440, sub 5) del medesimo Comune, e si autorizzava la variazione delle quantità per una potenzialità massima di impianto pari a 5.860 t/a corrispondente alla classe 5 (quantità annua di rifiuti inferiore a 6.000 t/a);

- con determinazione dirigenziale n. 2337 del 13/12/2016 si rettificava la determinazione dirigenziale n. 2198 del 30/11/2016 nella quale per mero errore non venivano riportati alcuni codici CER;
- con determinazione dirigenziale n. 687 del 11/05/2017 veniva trasferita la Sede Legale della Società ECO RMP Srls, dal Comune di Siamaggiore alla Via Marongiu - Loc. Cirras - del Comune di Santa Giusta (stesso indirizzo della sede operativa);
- con determinazione dirigenziale n.1409 del 27/11/2019 veniva rinnovata l'iscrizione al n.45 del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività ex artt. 214-216 per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, per le operazioni R13 - R3 - R4, per l'impianto con sede legale e sede operativa in Loc. Cirras Via Giovanni Marongiu - Santa Giusta, con una potenzialità massima di impianto pari a 5860 t/a corrispondente alla classe di attività 5 (quantità annua di rifiuti <a 6000 t/a e >3000 t/a);
- con determinazione n.813 del 11/08/2021 è stato rilasciato l'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'iscrizione al n.45 del Registro provinciale delle procedure semplificate ex artt.214-216 del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. dell'impianto di gestione rifiuti della Eco R.M.P. Srls sito in Via Giovanni Marongiu - Loc.Cirras a Santa Giusta.

VISTA la comunicazione presentata dalla Eco Rmp Srls, P.IVA 01172830950, con sede legale ed operativa in Via Giovanni Marongiu - Loc.Cirras a Santa Giusta, al SUAPE del Comune di Santa Giusta con n. **01172830950-24012023-2013.578959** in data 10/03/2023, per introduzione di nuova operazione di recupero (R3) rifiuti plastici (tipologie 6.1 e 6.2 di cui all'allegato 1, sub allegato 1 ai D.M. 5.2.1998) al fine di ottenere materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667, tramite l'inserimento di un granulatore nel processo produttivo dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ex artt. 214-2016 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., mantenendo invariate la quantità precedentemente autorizzate di 5860 ton/anno;

CONSIDERATO CHE la Società ha dichiarato che:

- ai sensi del D.Lgs.152/2006, allegati al titolo I della parte quarta, allegato C, il granulatore svolgendo un'operazione di granulazione conforme alle norme UNI 10667 per il riutilizzo, rientra nell'operazione di recupero R3 (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- prevede di recuperare mediante granulazione (operazione di recupero R3) circa 150 Tonnellate all'anno di plastica, principalmente composta da Polietilene con una potenzialità massima di recupero di 3,78 ton/g;
- le operazioni di recupero svolte nell'impianto risultano essere R3 ed R4 e risultano non superare la soglia di 10 Tonnellate/giorno essendo pari complessivamente a 4,58 Tonnellate/giorno;

PRESO ATTO che la Società ha adempiuto all'assolvimento Imposta di bollo annullando con il modulo F32 sul SUAPE la marca da bollo n. 01211005163346;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Servizio e del procedimento la dott.ssa **OBINU PIERANGELA**, vista l'istruttoria dell'ing. **MURA FRANCESCA**, con la presente proposta n. **1251** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

RITENUTO di dover procedere, in assenza di elementi ostativi, alla modifica sostanziale con valenza di rinnovo dell'iscrizione al n. 45 del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi della Società Eco Rmp Srls per l'impianto sito in Via Marongiu, Loc.Cirras nel Comune di Santa Giusta;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- DM 05.02.1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22;
- la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, in particolare la parte II titolo I con la quale sono stati istituiti i SUAPE;
- D.G.R n. 49/19 del 5/12/2019, Allegato A "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) 2019";
- il "Regolamento Iscrizione al Registro delle Procedure semplificate 2021" approvato con delibera dell'Amministratore straordinario n.3/2022 17/01/2022;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016
- il Decreto n. 21 del 01/12/2021 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato del Settore Ambiente e Attività Produttive al dott. Raffaele Melette;

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

Art.1 di rinnovare per modifica sostanziale l'iscrizione n.45 del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività ex art. 214-216 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii della Eco Rmp Srls con sede legale ed operativa in via Marongiu, Loc.Cirras nel comune di santa Giusta per le attività di messa in riserva e recupero (le operazioni di recupero R13-R3-R4) di rifiuti non pericolosi per una capacità massima di impianto pari a 5860 t/a, corrispondente alla classe 5 (quantità annua di rifiuti <a 6000 t/a e >3000 t/a).

Art.2 la modifica sostanziale consiste nell'installazione di un granulatore GRANULATORE GRAN PLAST MODELLO SP 500 18L al fine di effettuare l'operazione di recupero R3 sui rifiuti plastici appartenenti alla tipologia 6.1 e 6.2 (di cui all'allegato 1, sub allegato 1 ai D.M. 5.2.1998) e ottenere materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667, mantenendo invariate la quantità complessiva di 5860 ton/anno di rifiuti non pericolosi;

Art.3 di prendere atto che il presente provvedimento sostituisce le determinazioni n.1409 del 27/11/2019 e n.813 del 11/08/2021;

Art. 4 di porre in capo alla Società Eco RMP Srls il rispetto delle operazioni di recupero e quantità

massime indicate nella seguente tabella:

Tipologia di cui al D.M. 5/02/98	Descrizione tipologia	Caratteristica del rifiuto	Codici EER	Operazione di recupero	Quantità massima istantanea di messa in riserva	Quantità t/anno
1.1	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliacoppiati, anche di imballaggi	rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643	15 01 01 15 01 05 15 01 06 20 01 01.	R13	60	1250
2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	15 01 07 16 01 20 17 02 02 20 01 02	R13	20	200
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	12 01 01 12 01 02 12 01 99 15 01 04 16 01 17 17 04 05 19 12 02 20 01 40	R13	30	300
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 17 04 07	R13	10	100
5.1	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	16 01 17 16 01 18	R13	10	100
5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli	oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi	16 02 14 16 02 16 20 01 36	R13-R4	20	200

	preziosi					
5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT	16 02 14 16 02 16 20 01 36	R13 con il quale è consentito: asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione è raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica	20	200
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.	02 01 04 15 01 02 17 02 03 19 12 04 20 01 39	R13-R3	200	2300
6.2	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%.	07 02 13 12 01 05 16 01 19 16 02 16 17 02 03	R13-R3	20	200
9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura	15 01 03 17 02 01 20 01 38	R13	40	1000
13.20	gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostroato.	08 03 18	R13	5	10
TOTALE					435	5860

Art. 5 di porre in capo alla Società l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

- a) la gestione dei rifiuti in impianto deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel DM 5/02/1998 e ss.mm.ii. e secondo quanto riportato nel layout della planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) i rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- c) deve rispondere a quanto indicato art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la corretta tenuta dei registri

carico/scarico dei rifiuti;

d) la pavimentazione destinata alla viabilità deve essere sempre in condizioni da non dar luogo a sviluppo di polveri ed alla formazione di acquitrini e fango;

e) i rifiuti devono essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

f) devono essere comunicate alla Provincia, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti trattati secondo lo schema inviato dall'Ufficio rifiuti;

g) deve essere trasmessa ogni anno, entro i primi dieci giorni dalla scadenza fissata dalla legge (30 Aprile), alla Provincia fotocopia dell'attestazione di versamento dei diritti d'iscrizione al Registro Provinciale. La mancata produzione, nei termini suddetti, dell'attestazione di versamento comporterà la sospensione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi del D.M. n.350 del 21/07/1998;

h) deve essere comunicata alla Provincia qualsiasi variazione sopravvenga rispetto ai dati trasmessi all'atto della richiesta d'iscrizione al Registro provinciale.

Art.6 sono fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;

Art.7 il controllo dell'adempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto spetta a tutte le Autorità preposte al controllo.

Art.8 il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti più restrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali o provinciali, che dovessero intervenire.

Art.9 di stabilire che il rinnovo dell'iscrizione della Società ECO RMP Srls al registro provinciale ha validità, ai sensi dell'allegato alla DGR 1/31 del 17/01/2014, di 5 anni a decorrere dalla data di trasmissione del protocollo SUAPE del 03/10/2023.

Art.10 in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, la Provincia procederà, secondo il paragrafo 2.2.8 delle Linee guida RAS Deliberazione RAS 1/31 del 17.01.2014, e la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
- alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività e secondo quanto riportato nell'art.256 del D. Lgs. n.152/06;

Art.11 per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i..

Art.12 di inviare il presente atto al Bacino Suape Associato Unione dei Comuni dei Fenici per via telematica per la trasmissione agli altri soggetti interessati.

Art.13 per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i..

Art.14 di pubblicare il presente provvedimento:

- per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia;

- presso il sito istituzionale della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", tematica ambiente.

Art.15 il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 04/05/2023

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MURA FRANCESCA
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE



SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI

DETERMINAZIONE
N. 371 del 05/05/2023

Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINA N.367 DEL 04/05/2023

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione n.367 del 04/05/2023 di modifica sostanziale con valenza di rinnovo iscrizione n.45 al registro provinciale delle procedure semplificate ex artt.214-216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rilasciata alla Società Eco R.M.P. Srls per l'impianto di gestione rifiuti sito in Via Giovanni Marongiu – Loc.Cirras a Santa Giusta;

RILEVATO che per mero errore materiale, nella determina sopra indicata all'art.9 della dispositiva è stata indicata la data di trasmissione della pratica al SUAPE del 03/10/2023 come inizio della decorrenza della validità del provvedimento stesso;

ACCERTATO che invece la data corretta di trasmissione della pratica al SUAPE è del 10/03/2023;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

RITENUTO di dover procedere, per ristabilire la giusta decorrenza della validità del provvedimento autorizzativo, alla rettifica del mero errore materiale della determina n.367 del 04/05/2023 sostituendo l'intero art.9 della dispositiva con un articolo che riporti la data corretta del 10/03/2023 come data di presentazione al suape della pratica da parte della Società e dunque come data di inizio di validità del provvedimento emesso;

VISTI:

- la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. riguardante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, in particolare la parte II titolo I con la quale sono stati istituiti i SUAPE;
- D.G.R n. 49/19 del 5/12/2019, Allegato A "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) 2019";
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016
- il Decreto n. 21 del 01/12/2021 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato del Settore Ambiente e Attività Produttive al dott. Raffaele Melette;

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

Art.1 di rettificare il mero errore materiale presente nella determinazione n.367 del 04/05/2023 sostituendo l'art.9 in dispositiva con la corretta dicitura:

“di stabilire che il rinnovo dell'iscrizione della Società ECO RMP Srls al registro provinciale ha validità, ai sensi dell'allegato alla DGR 1/31 del 17/01/2014, di 5 anni a decorrere dalla data di trasmissione del protocollo SUAPE del **10/03/2023**”;

Art.2 di stabilire che il presente atto integra la determinazione n.367 del 04/05/2023 per farne parte integrante e sostanziale;

Art.3 di inviare il presente atto al Bacino Suape Associato Unione dei Comuni dei Fenici per via telematica per la trasmissione agli altri soggetti interessati.

Art.4 di pubblicare il presente provvedimento:

- per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia;
- presso il sito istituzionale della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", tematica ambiente.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 05/05/2023

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MURA FRANCESCA
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE